

Pio Albergo Tridulzio

I°

Regolamento  
interno

1865

---

# REGOLAMENTO

INTERNO

## DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO

IN MILANO

APPROVATO DALLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

CON DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 1865



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI  
NELL'ORFANOTROFIO MASCHILE

1865

# REGOLAMENTO

## DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO

### IN MILANO

---

#### CAPITOLO I.

##### **Ammissione dei Ricoverati.**

ART. 1. Il numero delle persone a cui dà ricovero il Pio Albergo è determinato dal Consiglio degli Orfanotrofi e Luoghi Pii annessi, in proporzione delle rendite del Pio Istituto.

ART. 2. Per essere ammessi nel Pio Albergo richiedonsi i seguenti requisiti:

- a) La miseria;
- b) La cittadinanza italiana e il domicilio continuato in Milano, nella attuale sua circoscrizione, almeno per un decennio;
- c) La sana costituzione fisica, e l'aver superato il vajuolo naturale, o subita con effetto la vaccinazione;
- d) L'aver compiuto il settantesimo anno di età;
- e) La buona condotta morale.

ART. 3. La nomina è fatta dal Consiglio al quale debbono essere indirizzate le domande, corredate dagli allegati comprovanti i requisiti richiesti all'Art. 2, e lo stato di famiglia. — Per gli individui uniti in vincolo di matrimonio, occorre anche il consenso del conjuge.

ART. 4. I ricoverandi non sono accettati nel Pio Albergo ove non vengano riconosciuti in buone condizioni di salute all'atto dell'ammissione, per il che devono sottoporsi ad una regolare visita medica.

ART. 5. Per le nomine di diritto privato e per le speciali fondazioni, il Consiglio verifica se concorrano nei ricorrenti e nei proposti i titoli prescritti, e li accetta al ricovero, previe le pratiche menzionate all'Art. 4.

ART. 6. Per tener vive le Officine e i lavori interni del Pio Albergo, il Consiglio può ammettere al ricovero, in via eccezionale, esperti artieri e cucitrici che abbiano superato soltanto il sessantacinquesimo anno di età.

## CAPITOLO II.

### Distribuzione dei Ricoverati, loro applicazione ai lavori e disciplina.

ART. 7. Ad ogni ricoverato, all'atto dell'ingresso, è data comunicazione dei proprii obblighi ed impegni verso il Pio Albergo, è assegnato un numero d'ordine, e il proprio collocamento nelle Sale di lavoro, di convegno obbligatorio, di refettorio e nel dormitorio.

ART. 8. A seconda delle proprie forze ed attitudini, ogni ricoverato è tenuto a prestarsi al lavoro nelle interne Officine del Pio Albergo e nella azienda domestica.

ART. 9. Nell'impianto dei lavori si ha riguardo soprattutto ai bisogni della Comunità, provvedendo alla sartoria, alla calzoleria, alla tessitura, alla filatura, alla confezione delle lingerie e degli indumenti per la famiglia dei ricoverati. — Vi si esercitano anche quelle industrie che sono facili ad apprendersi, e compatibili colla salute dei ricoverati e colla disposizione dei locali.

ART. 10. Ai ricoverati che lavorano esclusivamente a profitto del Pio Albergo (sarti, calzolaj, cucitrici, ecc.) è accordato, a titolo di incoraggiamento e di premio, un assegno mensile o settimanale, secondo le particolari istruzioni del Consiglio.

ART. 11. Per i lavori che non cadono a profitto della Comunità, e che vengono smerciati al di fuori, i ricoverati versano al Pio Albergo la metà del guadagno netto, dedotte le spese.

ART. 12. Nel caso di morte dei ricoverati, gli oggetti, le somme ed i crediti di cui fossero trovati possessori, devolvono a profitto del Pio Albergo per rifusione di spese, sino alla dovuta concorrenza.

ART. 13. Le discipline interne del Pio Albergo dispongono a norma delle stagioni quanto alla levata, al riposo, al silenzio, ai pasti, alla applicazione al lavoro, alle funzioni religiose, alla ricreazione, ai giorni ed alle ore di uscita.

ART. 14. I ricoverati sani non possono trattenersi nei dormitorii, o collocarsi di pieno giorno sui letti, o vagare per la casa, o fumar tabacco nei luoghi chiusi o nelle sale dello Stabilimento, o frequentare i quartieri dell'altro sesso. — È proibito qualunque giuoco di sorte, nè alcuno può tenere presso di sé carte da giuoco, sotto pena di castigo.

ART. 15. È vietato l'asportare, il permutare ed il vendere oggetti di consumo e commestibili; l'uscire dal Pio Albergo senza l'abito uniforme o il cambiarlo dopo l'uscita; il questuare in privato od in pubblico; il frequentare le bettole e l'abusare del vino e dei liquori spiritosi, il tutto sotto pena dei castighi comminati all'Art. 23.

ART. 16. Imperversando le vicissitudini atmosferiche, in tempo di neve, di gelo, di pioggia o di vento eccessivi, e in occasione di pubbliche feste con grande concorso e

dimostrazioni popolari, l'Ispettore può vietare a tutti indistintamente l'uscita, a meglio tutelare la salute, la sicurezza e la vita dei ricoverati. — Altrettanto riservasi di fare il Consiglio, in occasione di straordinarie vicende o di epidemie.

ART. 17. È in facoltà dell'Ispettore di concedere, a titolo di premio, o per circostanze di famiglia, qualche permesso eccezionale di uscita. — Nessuno dei ricoverati può pernottare fuori dello Stabilimento.

ART. 18. In estate e in autunno, l'Ispettore concede per turno il permesso di abbandonare il Pio Albergo, per un tempo determinato, a chi ne faccia richiesta, e possa allogarsi presso persona proba ed abbastanza provveduta, che si renda garante del mantenimento del ricoverato durante la vacanza.

ART. 19. I ricoverati più distinti per moralità, intelligenza al lavoro, vengono posti a capo delle varie Sezioni nei dormitorii, col titolo di *decani* e *decane*, e attendono in particolare alla decenza, alla pulitezza ed al buon ordine delle relative sezioni loro affidate. — In compenso di ciò viene loro accordata una maggior quota di guadagno o di corresponsione dei lavori.

ART. 20. Ai ricoverati che demeritassero per cattiva condotta, indisciplina, insubordinazione od infedeltà, vengono applicati per grado i castighi, secondo la gravità e la ripetizione delle mancanze.

ART. 21. Coloro che incontrassero pene correzionali od altre condanne, dietro regolari procedure delle Autorità Giudiziarie, perdono per ciò stesso il diritto al ricovero.

ART. 22. I castighi sono ordinarii e straordinarii.

Gli ordinarii vengono applicati dall'Ispettore o da chi ne fa le veci.

Gli straordinarii sono riservati al Presidente ed al Consiglio.

ART. 23. I castighi applicabili dall'Ispettore sono:

- a) Ammonizione in ufficio;
- b) Privazione del vino per uno o più giorni;
- c) Privazione del passeggio per uno o più giorni, o settimane.

#### *Riservati al Presidente:*

- d) Privazione del passeggio per più di un mese;
- e) Privazione delle vacanze per l'anno;
- f) Perdita di una parte delle quote di guadagno o degli assegni settimanali o mensili, quando si tratti di danni recati con azione materiale od evidente trascuranza o malizia.

#### *Riservato al Consiglio:*

- g) Espulsione dal Pio Albergo.

ART. 24. I ricoverati che abbandonano spontaneamente il Pio Albergo, rinunciando al beneficio, non possono più esservi riammessi.

### CAPITOLO III.

#### Vitto e Vestito.

ART. 25. Tutti indistintamente i ricoverati hanno eguale trattamento e vestono alla foggia comune prescritta a seconda dei sessi.

ART. 26. Il vitto viene somministrato in quantità sufficiente e di buona qualità.

La mattina zuppa;

Al pranzo pane, minestra, vino ed una pietanza;

La sera pane, vino e companatico a seconda della stagione.

ART. 27. Le razioni sono nella misura stabilita dalle speciali istruzioni per l'Economo.

ART. 28. A determinati tempi e solennità dell'anno, l'Ispettore prescrive trattamenti straordinari, a seconda di speciali istruzioni del Consiglio e dei legati particolari.

### CAPITOLO IV.

#### Consiglio e Presidente.

ART. 29. Il Pio Albergo dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi e Luoghi Pii annessi, cui è specialmente riservato il deliberare sui seguenti oggetti:

a) Riforme organiche e regolamentari; disposizioni disciplinari a seconda del § 5 dello Statuto;

b) Nomine al ricovero;

c) Espulsione dei ricoverati;

d) Approvazione dei contratti di somministrazioni;

e) Nomine e disposizioni relative al personale degli impiegati, e placitazioni delle nomine e dimissioni dei salariati ed inservienti.

ART. 30. Il Presidente del Consiglio ha l'alta e superiore sorveglianza del Pio Albergo sotto ogni riguardo morale ed economico. — Si accerta con frequenti visite del buon andamento dell'Istituto, ed imparte tutte quelle disposizioni che reputa necessarie allo scopo, in quanto non si tratti di oggetti riservati al Consiglio.

ART. 31. Il Presidente ha facoltà di delegare a coadjuvarlo in queste particolari sue incumbenze alcuno dei Membri del Consiglio.

ART. 32. Ogni Membro del Consiglio può visitare il Pio Istituto, per verificarne l'andamento e per prendere in seno del Consiglio l'iniziativa dei provvedimenti che trovasse del caso.

### CAPITOLO V.

#### Ispettore.

ART. 33. L'Ispettore è il Capo interno del Pio Albergo. — È responsabile della esatta osservanza dei Regolamenti che ne determinano le discipline e l'andamento economico. — A tale scopo tutte le persone, per qualunque titolo addette al Pio Albergo, hanno dipendenza dall'Ispettore.

ART. 34. La carica d'Ispettore è incompatibile coll'esercizio di qualsivoglia altro impiego o professione, dovendo l'opera sua essere esclusivamente dedicata al Pio Istituto.

ART. 35. L'Ispettore alloggia presso l'Istituto nei locali che gli vengono gratuitamente assegnati dal Consiglio.

ART. 36. Dipende immediatamente dal Consiglio.

ART. 37. Assume e licenzia i salariati ed inservienti, dandone partecipazione al Consiglio e chiedendone la placitazione, in relazione al disposto all'Art. 116.

ART. 38. Quando alcuno degli Impiegati del Pio Istituto manchi per fatto positivo al proprio dovere, o venga meno in genere al diligente esercizio delle proprie funzioni l'Ispettore è tenuto a farne rapporto al Consiglio.

ART. 39. L'Ispettore non può assentarsi dal suo posto senza preavviso al Consiglio e senza la sua autorizzazione.

ART. 40. Veglia all'esatto adempimento dei doveri dell'Economo e dell'Aggiunto-Economo. Sorveglia in modo speciale la qualità e quantità dei generi di vitto, il buon apprestamento e la regolare distribuzione di essi.

ART. 41. Ha l'immediata e continua vigilanza delle sale di convegno e di lavoro, sorveglia l'applicazione dei ricoverati, la loro condotta, disciplina e pulitezza.

ART. 42. Cura l'esatta osservanza degli orari stabiliti, e si assicura del buon ordine interno con frequenti visite al Refettorio durante il pranzo e la cena; alle sale di lavoro quando vi stanno raccolti i ricoverati; di notte tempo nei dormitorii e nelle infermerie; in quest'ultime, durante la distribuzione del vitto e l'ingresso degli esterni presso gli ammalati.

ART. 43. Compete all'Ispettore la facoltà di inoltrare al Presidente del Consiglio le proposte per le vacanze degli Impiegati superiori; di concedere i permessi di assenza ai ricoverati e salariati, di designare i decani e le decane; di applicare in conformità ai Regolamenti pene disciplinari agli inservienti ed ai ricoverati che turbassero l'ordine del Pio Albergo e ne trasgredissero le norme, riferendo al Consiglio quando si rendessero necessarie più gravi misure e l'espulsione di qualche ricoverato.

ART. 44. L'Ispettore a titolo di controllo appone la sua firma ai registri, ai libri, ai ruoli relativi all'azienda economica interna, che sono compilati e tenuti dall'Economo e dal Maestro-Farmacista.

ART. 45. Propone al Consiglio le riparazioni ordinarie e le modificazioni occorrenti

al fabbricato del Pio Albergo. Urgendo piccole riparazioni ai locali ed alle suppellettili, ne ordina l'esecuzione all'Economo, il quale ha per ciò fondi ed istruzioni speciali.

ART. 46. Procede per mezzo dell'Economo, a sensi dell'Art. 56, alle pratiche necessarie per la stipulazione dei contratti di fornitura; riferisce al Consiglio le sue proposte, e se questo le approva, ne ordina l'esecuzione. — Per le spese di qualche entità, che non possono essere vincolate da contratto di fornitura, l'Ispettore chiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio.

ART. 47. Trasmette al Consiglio per le disposizioni di pagamento mensilmente e separatamente ogni conto di somministrazione fatta al Pio Albergo, il riepilogo giornaliero dei commestibili, la nota delle spese varie sostenute dall'Economo giustificate dal visto di esso Ispettore ed il ruolo di tutte le persone addette al Pio Albergo, coll'indicazione dei rispettivi stipendj.

ART. 48. Presenta in tempo utile al Consiglio il preventivo di tutte le spese per l'anno susseguente, l'elenco delle proposte dei contratti annuali, il ruolo del personale, redatti dall'Economo, apponendovi la sua firma, e proponendo in calce i provvedimenti che crede opportuni.

ART. 49. Al verificarsi d'ogni vacanza nei posti di fondazione speciale o di patronato particolare, ne dà immediatamente avviso al Consiglio, al quale spetta l'informare e il provvedere per le sostituzioni.

ART. 50. Alla fine d'ogni semestre trasmette al Consiglio il movimento dei ricoverati, ed al termine dell'anno un rapporto sulle condizioni economico-morali del Pio Albergo, e propone quei provvedimenti che reputa opportuni al suo migliore andamento.

ART. 51. Verificandosi assenza od impedimento dell'Ispettore, le sue incombenze sono disimpegnate da chi è delegato dal Consiglio. — Nei casi impreveduti, e finchè non venga altrimenti disposto, l'Ispettore è momentaneamente sostituito dall'Economo.

## CAPITOLO VI.

### Economo.

ART. 52. L'Economo alloggia presso il Pio Istituto; ha dipendenza immediata dall'Ispettore.

ART. 53. Presta la malleveria determinata dal Consiglio.

ART. 54. È incaricato della gestione economica dello Stabilimento; ha la consegna, la sorveglianza, e la cura per la buona conservazione dei commestibili e combustibili, degli effetti di vestiario e di biancheria, delle suppellettili e degli arredi, e tiene perciò apposito registro di carico e scarico.

ART. 55. Regola e sorveglia direttamente l'opera dei salariati ed inservienti; il vitto dei ricoverati, l'apprestamento e la distribuzione del medesimo.

ART. 56. Rassegna in tempo utile all'Ispettore le proposte per le rinnovazioni dei contratti per generi occorrenti al consumo giornaliero della Comunità; provvede per incarico dell'Ispettore gli articoli non vincolati da contratto di fornitura.

ART. 57. È chiamato a supplire l'Ispettore nei casi previsti dall'Art. 51.

ART. 58. Sopra apposite modole a stampa, fa ogni giorno e presenta all'Ispettore il preventivo del servizio di Cucina pel giorno seguente, indicando il numero dei ricoverati e la quantità e qualità dei cibi. In base al preventivo modificato od approvato dall'Ispettore, fa le pratiche per le provviste giornaliere.

ART. 59. L'Economo tiene il ruolo degli Inservienti; ogni mese lo rassegna all'Ispettore pel visto, e perchè sia trasmesso al Consiglio, il quale provvede ai pagamenti dei salarii.

ART. 60. Al cominciare d'ogni mese presenta all'Ispettore il riepilogo del consumo giornaliero del mese antecedente.

ART. 61. Ha incarico delle piccole spese imprevedibili, per acquisti eventuali al minuto o per piccole riparazioni d'urgenza. A tal uopo è munito dal Consiglio di un fondo speciale. — Per l'erogazione di questo fondo tiene un apposito registro che trasmette mensilmente all'Ispettore.

ART. 62. Tiene il ruolo dei ricoverati addetti ai lavori per conto del Pio Albergo, e lo trasmette mensilmente all'Ispettorato, colla indicazione dei singoli assegni, per l'approvazione; ha cura della riscossione dei guadagni realizzati dai ricoverati per la parte spettante al Pio Albergo e ne tiene apposito registro.

## CAPITOLO VII.

### Aggiunto-Economo.

ART. 63. L'Aggiunto coadjuva l'Economo in tutte le sue incombenze.

ART. 64. È incaricato di tutte quelle operazioni di contabilità che non possono essere disimpegnate dalla Ragioneria del Consiglio.

ART. 65. Tiene il Protocollo colla sua Rubrica; ha cura dell'Archivio ed è incaricato della Copisteria e di tutti quei lavori d'ordine che gli vengono assegnati dall'Ispettore.

ART. 66. Sorveglia particolarmente il lavoro dei ricoverati e tiene un conto speciale dei lavori eseguiti nel Pio Albergo, dei manufatti risultanti e delle retribuzioni accordate, giusta la tariffa, ai ricoverati, e di quanto è perciò da pagarsi o riscuotersi dall'Economo.

ART. 67. Disimpegna per supplenza le mansioni dell'Economo, in caso di legittimo impedimento del medesimo per vacanza o malattia.

## CAPITOLO VIII.

### Servizio Sanitario.

ART. 68. Il servizio sanitario è affidato a tre Medici-Chirurghi e ad un Maestro Farmacista.

ART. 69. Il Primo Medico-Chirurgo, col grado di Medico-Capo, è incaricato della parte medica; ha la direzione e la sorveglianza immediata delle infermerie e ne è responsabile; notifica i casi di malattie epidemiche e contagiose, presenta i rendiconti annui, ed eseguisce tutte quelle indagini, ispezioni e relazioni che gli fossero ordinate rispetto allo stato fisico del personale ed all'igiene del Pio Albergo.

ART. 70. Il secondo Medico-Chirurgo, col grado di Chirurgo-Primario, attende alle cure ed operazioni chirurgiche e concorre col Medico-Capo alle visite d'Ufficio ed alla compilazione dei Rendiconti per la parte che lo riguarda.

ART. 71. Il terzo Medico-Chirurgo, col grado di Assistente, coadiuva e supplisce ad entrambi, eseguisce la flebotomia, le rivaccinazioni e le altre operazioni di bassa chirurgia; è incaricato della tenuta del protocollo d'infermeria, delle cedole cubiculari e della compilazione delle tabelle statistiche e nosologiche.

ART. 72. I tre Medici-Chirurghi sono costantemente obbligati ad una visita mattutina e vespertina nelle ore stabilite; il Medico-Capo ed il Chirurgo-Primario anche ad un giro serale di ispezione nelle loro infermerie. — Tutti debbono prestarsi alla visita dei ricoverandi all'atto dell'accettazione, agli inviti di consultazione, e a quelle straordinarie chiamate, sia di giorno che di notte, le quali fossero richieste d'urgenza.

ART. 73. I ricoverati e le persone di basso servizio che alloggiano nello Stabilimento, non possono, in caso di indisposizione o di malattia, decumbere oltre un sol giorno nei dormitorii, o nelle stanze loro assegnate, ma debbono passare all'infermeria. — L'Ispettore e i tre Medici-Chirurghi, in quanto spetta a ciascuno, sono tenuti a far osservare rigorosamente questa misura.

ART. 74. Nei casi di operazioni d'alta chirurgia, da eseguirsi per elezione, deve procedersi ad un regolare consulto interno, che verrà chiesto all'Ispettorato, e prescritto dal medesimo.

ART. 75. Il Consiglio si riserva la facoltà di chiamare a consulto coi propri Sanitari, Medici e Chirurghi esterni di sua confidenza.

ART. 76. È vietato l'accesso alle infermerie a chi non siavi chiamato per ragioni del proprio Ufficio.

La visita dei parenti è concessa nei giorni, nelle ore, e con quelle cautele che sono determinate dalle speciali istruzioni o dall'Ispettore, sentito il Corpo Sanitario.

ART. 77. Il Medico-Capo ed il Chirurgo Primario hanno alloggio presso lo Stabilimento, e non possono assentarsi dalla Città senza regolare preavviso e permesso dell'Ispettorato. A quest'ultima prescrizione deve attenersi anche il Medico-Chirurgo Assistente.

## CAPITOLO IX.

### Maestro-Farmacista.

ART. 78. Il Maestro-Farmacista attende esclusivamente alla Farmacia del Pio Istituto e vi disimpegna le operazioni relative alla sua professione.

ART. 79. Esso riceve e controlla le sostanze somministrate dal commercio;

Spedisce le ricette ed eseguisce le regolari ordinazioni dei Medici addetti al Pio Albergo;

Cura e sorveglia la distribuzione dei rimedii e del vino per gli infermi, secondo le sale ed il numero d'ordine;

Allestisce i preparati magistrali, secondo il formulario adottato per il Pio Albergo.

ART. 80. La Farmacia del Pio Albergo dovendo servire unicamente per i bisogni dello Stabilimento, il Maestro-Farmacista non può spedire medicinali fuori del medesimo, nè alle persone interne che non ne abbiano diritto, e senza la regolare prescrizione medica dei Sanitari del Pio Albergo.

ART. 81. Il Maestro-Farmacista tiene un regolare inventario degli oggetti, degli attrezzi e degli istrumenti della Farmacia e del Laboratorio, ed un libro di carico e scarico delle droghe e dei medicinali.

ART. 82. Prima dello scadere d'ogni anno inoltra all'Ispettorato la domanda dei generi medicinali da provvedersi, dimostrando il consumo dei precedenti, ed indicandone i prezzi relativi.

ART. 83. Si attiene in tutto alle vigenti discipline sanitarie per quanto riguarda la tenuta della Farmacia, la conservazione e distribuzione dei medicinali, la custodia delle sostanze eroiche, i pesi e le misure, ed ogni altro ramo di servizio.

ART. 84. Si presta a tutte le operazioni richieste dalla igiene del Pio Albergo, eseguisce i suffumigi nelle sale ed infermerie; sorveglia la disinfezione delle latrine e l'espurgo delle suppellettili.

ART. 85. Alloggia presso il Pio Istituto e vi ha stabile residenza per essere pronto agli ordinarii bisogni. — Deve osservare gli orari, prestarsi in qualunque ora alle straordinarie chiamate, e non può pernottare fuori dello Stabilimento.

ART. 86. In caso di assenza o di impedimento, provvede alla propria supplenza con altra persona munita delle necessarie patenti e benevisa al Consiglio, al quale deve perciò rivolgersi col mezzo dell'Ispettore.

## CAPITOLO X.

### **Rettore e Vice-Rettore Spirituale.**

ART. 87. Il Rettore ed il Vice-Rettore Spirituale sono tenuti a tutte le funzioni di culto, quali sono determinate dalle istruzioni particolari e dall'orario.

ART. 88. Al Rettore compete la direzione e la responsabilità della cura ed assistenza spirituale dei ricoverati, alla quale partecipa attivamente.

ART. 89. Il Rettore è coadjuvato nell'esercizio del suo ministero dal Vice-Rettore, con cui alterna gli orarj di guardia, ed a cui assegna il servizio presso gli ammalati, nell'una o nell'altra divisione, degli uomini o delle donne.

ART. 90. In caso di grande mortalità, di epidemie, o di assenza per malattia o vacanza, il Rettore e Vice-Rettore sono assistiti o suppliti dai Cappellani, che intervengono nel Pio Albergo, secondo le speciali fondazioni.

ART. 91. Il Rettore ed il Vice-Rettore hanno alloggio presso lo Stabilimento, e non possono assentarsi senza regolare licenza del Consiglio e preavviso all'Ispettorato.

ART. 92. Nell'onorario assegnato al Rettore ed al Vice-Rettore è compresa la elemosina delle messe che da essi debbonsi giornalmente celebrare, giusta la espressa disposizione testamentaria del Fondatore.

## CAPITOLO XI.

### **Capo-Guardarobiera.**

ART. 93. La Capo-Guardarobiera ha la consegna della Guardaroba e ne è responsabile verso l'Economo.

ART. 94. Dirige e sorveglia i lavori femminili, l'apprestamento e la manutenzione del vestiario delle donne e della lingerie.

ART. 95. È coadjuvata da una Aggiunta-Guardarobiera e da due Applicate, una delle quali attende specialmente ai lavori di biancheria, l'altra a quelli di sartoria.

## CAPITOLO XII.

### **Salariati ed Inservienti.**

ART. 96. I Salariati ed Inservienti vengono assunti in numero proporzionato a quello dei ricoverati e allo stretto bisogno dello Stabilimento, giusta le norme accennate all'Art. 114.

ART. 97. Uno degli Inservienti che per età, capacità e diligenti servigi prestati sia maggiormente degno della fiducia dei superiori, ha il titolo di Primo Inserviente, e in tale qualità assiste l'Economo nel disimpegno di alcune funzioni speciali.

ART. 98. Per tutto che riguarda la gestione economica, i Salariati ed Inservienti devono sempre rivolgersi all'Economo, che è il loro superiore immediato.

ART. 99. I Salariati ed Inservienti non possono assentarsi dal Pio Albergo senza il permesso dell'Ispettore, al quale spetta di stabilire, in concorso coll'Economo, le ore di libertà e di riposo.

ART. 100. Le loro mancanze o negligenze sono punite dall'Ispettore, giusta l'Art. 111.

ART. 101. Il Custode eseguisce puntualmente le prescrizioni dell'Ispettore circa l'apertura ed alla chiusura dello Stabilimento, all'ingresso ed all'uscita dei fornitori, al riscontro degli oggetti ed involti che ne vengono esportati, al movimento dei ricoverati ed a coloro che debbono guardare la casa.

## CAPITOLO XIII.

### **Infermieri.**

ART. 102. Gli Infermieri d'ambo i sessi vengono assunti in numero proporzionato al bisogno, e sono subordinati ad un Primo Infermiere e ad una Prima Infermiera.

ART. 103. Il Primo Infermiere e la Prima Infermiera soprastanno al personale sanitario di basso servizio, ed hanno cura speciale della aereazione, della pulitezza delle infermerie, del riscaldamento, della buona tenuta dei letti, della distribuzione del vitto e dei medicamenti, della osservanza degli orarj e dei turni di guardia per parte degli Infermieri.

ART. 104. Gli Infermieri dipendono immediatamente dal Primo Infermiere e dalla Prima Infermiera, ai quali ubbidiscono ugualmente che all'Ispettore, ai Medici-Chirurghi ed al Maestro-Farmacista. — Devono inoltre essere rispettosi verso i ministri della religione e verso tutti i funzionari del Pio Albergo.

ART. 105. Prestano servizio nelle sale loro assegnate, giusta l'orario in corso.

Assunto servizio, non possono abbandonarlo, nè farsi sostituire da altri, nè assentarsi dalle Sale, e molto meno dal Pio Albergo, senza permesso dell'Ispettore.

ART. 106. Quelli che escono nelle ore di riposo, debbono far la consegna dei malati agli altri che subentrano nel servizio, comunicando loro gli ordini ricevuti dai Curanti. — In generale le Infermerie non debbono mai restar scoperte, e quando avvenisse a qualche Infermiere di allontanarsi per bisogno di servizio, deve invitare i colleghi vicini a sorvegliare per il momento, e questi sono obbligati a prestarvisi.

ART. 107. La condotta ed il contegno degli Inservienti ed Infermieri dev'essere incensurabile. — È proibita ogni sorta di giuochi fra loro e coi malati o ricoverati. — Non possono chiedere prestiti di robe o danari ai ricoverati, nè domandare o ricevere mancie. — Non è permesso neppure ricevere in custodia effetti o danari, nè accettare alimenti sopravanzati ai ricoverati, i quali alimenti devono essere restituiti alla cucina.

ART. 108. Gli effetti preziosi, i danari, le carte che possono trovarsi presso un ammalato aggravato, debbono venire consegnati al Primo-Infermiere e da questi passati all'Economo.

ART. 109. Appena rendesi defunto un ricoverato, ne danno avviso ai rispettivi Curanti, senza la cui ispezione e dichiarazione non può essere eseguito verun trasporto o deposito del cadavere.



Art. 110. Durante il periodo di osservazione dei cadaveri nelle sale, gli Infermieri debbono a quando a quando visitarli, onde vedere se mai dessero segni di vita, nel qual caso chiamano tostamente il soccorso medico.

Art. 111. Le negligenze e le mancanze degli Infermieri ed Inservienti vengono punite colle ammonizioni, coll'impedir loro l'uscita dal Pio Albergo nelle ore di libertà, colla sospensione dal posto e dal soldo e colla dimissione. — Salvi i provvedimenti di legge, vengono licenziati quelli che incorrono in gravi trasgressioni, soprattutto se ripetute e tali che dimostrino poca umanità e carità, o abituale trascuranza nel disimpegno dei propri doveri, e nell'ubbidienza agli ordini dei superiori.

## CAPITOLO XIV.

### Disposizioni generali.

Art. 112. L'Ispettore, l'Economo, l'Aggiunto-Economo, il Rettore e Vice-Rettore Spirituali, i Medici-Chirurghi, il Maestro-Farmacista, sono nominati dal Consiglio, giusta l'Art. 29 in seguito a pubblico concorso, e si ritengono quali impiegati effettivi, soggetti a tutte le discipline determinate dal Consiglio per gli impiegati da esso dipendenti nella Amministrazione patrimoniale, ed hanno diritto ad eguale trattamento di pensione.

Le stesse norme, tranne il concorso pubblico, sono applicabili alla Capo-Guardarobiera.

Art. 113. Le nomine e dimissioni dei Salariati ed Inservienti sono fatte dall'Ispettore, salva la placitazione del Consiglio.

Art. 114. Ogni aspirante deve presentare all'Ispettorato del Pio Albergo la propria istanza corredata dalla fede di nascita; dal certificato di superato vajuolo o di subita vaccinazione; dall'attestato di sana fisica costituzione; dal libretto di servizio rilasciato dalla R. Questura, o da una dichiarazione di buona condotta emessa dal Sindaco o da persona notoria, da cui emerga anche il domicilio o il ricapito in città dei petenti e il loro stato di famiglia (se nubili o conjugati, con o senza figli); dalla dichiarazione di saper leggere o scrivere.

Quest'ultimo requisito può essere anche verificato dall'Ispettore in concorso dell'Aggiunto-Economo.

Art. 115. I petenti d'ambo i sessi debbono essere sani, robusti, di conveniente statura, e scevri d'ogni difetto o deformità.

Non si accettano le dimande degli aspiranti che non abbiano compiuto il 21.º nè oltrepassato il 35.º anno di età, a meno che non siano provenienti da altro degli Istituti governati dal Consiglio.

Art. 116. L'Ispettorato, oltre al riscontrare la validità dei documenti prodotti, si assicura che il petente riunisca alla buona fisica costituzione le desiderate qualità intellettuali e morali, indirizzandosi ai privati, ai Municipii ed anche alla R. Questura.

Inscritto il petente nel novero dei salariati, ne chiede la placitazione al Consiglio con rapporto, dopo un mese di esperimento.

Art. 117. L'annessa Tabella indica la qualità ed il numero di tutti i funzionari del Pio Albergo, e gli stipendj ed emolumenti di cui sono retribuiti.

# PIANTA DEL PERSONALE

## SPECIALMENTE ADDETTO AL PIO ALBERGO TRIVULZIO

### IN MERITO

DENOMINAZIONE DELL'IMPIEGO	SOLDO INDIVIDUALE	Numero di ciascuna categoria	IMPORTO COMPLESSIVO DEI SOLDI	OSSERVAZIONI	
Ispettore . . . . . L.	3000 —	N. 1	L. 3000 —	Oltre l'abitazione anche per la sua famiglia, e lo spurgo della biancheria.	
Rettore Spirituale . . . . . "	2000 —	" 1	" 2000 —	Oltre l'abitazione e lo spurgo della biancheria.	
Vice-Rettore Spirituale . . . . . "	1600 —	" 1	" 1600 —		
Medico-Capo . . . . . "	1600 —	" 1	" 1600 —		
Medico-Chirurgo Primario . . . . . "	1500 —	" 1	" 1500 —		
Medico-Chirurgo Assistente . . . . . "	900 —	" 1	" 900 —		
Maestro-Farmacista . . . . . "	1400 —	" 1	" 1400 —	Oltre l'abitazione.	
Economo . . . . . "	2400 —	" 1	" 2400 —	Oltre l'abitazione e lo spurgo della biancheria.	
Aggiunto-Economo . . . . . "	1500 —	" 1	" 1500 —		
Capo-Guardarobiera In contanti . . . . . L. 1000 — Emolumenti (a) . . . . . " 206 64 L. 1206 64	1206 64	" 1	" 1206 64	(a) Legna da fuoco Q. 50,50. L. 3,51 L. 107,05 Carbone . . . . . " 11,24. " 2,57 " 26,64 Candele di sego K. 50,50. " 1,50 " 45,75 Tela di lino . . . . . M. 17,00. " 1,00 " 27,20 L. 206,64	
Aggiunta-Guardarobiera In contanti . . . . . L. 365 — Emolumenti (b) . . . . . " 348 50 L. 713 50	713 50	" 1	" 713 50	Oltre l'alloggio e lo spurgo della biancheria. (b) Breda per la suppa . . . . . L. — 05 Minestra . . . . . " — 20 Pietanza a pranzo . . . . . " — 20 Dotta a cena . . . . . " — 10 Vino - Centilitri 40 . . . . . " — 12 Pane - Grammi 600 . . . . . " — 25 L. — 90	
Addette alla Guardaroba ed al Lavorero In contanti Cent. 70 al giorno . . . . . L. 255 50 Emolumenti (b) . . . . . " 348 50 L. 604 —	604 —	" 2	" 1208 —	Che per giorni 365 importano L. 328 50 Spurgo della biancheria . . . . . " 20 00 L. 348 50	
Cuoco In contanti L. 1, 50 al giorno . . . . . L. 547 50 Emolumenti (c) . . . . . " 476 75 L. 1024 25	1024 25	" 1	" 1024 25	Oltre l'alloggio. (c) Breda per suppa . . . . . L. — 05 Minestra . . . . . " — 25 Pietanza a pranzo . . . . . " — 20 Dotta a cena . . . . . " — 10 Vino - Centil. 80 . . . . . " — 23 Pane - Gram. 800 . . . . . " — 30 L. 1 15	
Sotto-Cuoco In contanti L. 1, 20 al giorno . . . . . L. 438 — Emolumenti (c) . . . . . " 476 75 L. 914 75	914 75	" 1	" 914 75	Che per giorni 365 importano L. 419 75	
Cantiniere In contanti L. 1, 50 al giorno . . . . . L. 547 50 Emolumenti (c) . . . . . " 476 75 L. 1024 25	1024 25	" 1	" 1024 25	Abito d'uscita. Berretto L. 5 — Tunica " 25 — Gilet " 7 — Pantaloni 15 —	
Refettoriere In contanti L. 1, 50 al giorno . . . . . L. 547 50 Emolumenti (c) . . . . . " 476 75 L. 1024 25	1024 25	" 1	" 1024 25		
Somme da riportarsi				N. 17 L. 23015 64	L. 52 — L. 419 75

DENOMINAZIONE DELL'IMPIEGO	SOLDO INDIVIDUALE		Numero di ciascuna categoria	IMPORTO COMPLESSIVO DEI SOLDI		OSSERVAZIONI
<i>Somme retro</i>						L. 32 — L. 419 75
Primo Inserviente			N. 17	L. 23015	64	
In contanti L. 1, 20						Abito di fatica.
al giorno . . . . .	L. 438 —					Frustragno
Emolumenti (c) . . . . .	L. 476 25		" 1	" 914	25	ed altro simile stoffa. { Tonica » 10 — Gilet » 75 — Pantaloni 7 — L. 74 —
	L. 914 25	914 25				
Inservienti			" 4	" 3073	00	Gli abiti si corrispondono alternativamente ogni due anni, per cui la spesa annuale è di . . . . . L. 57 — Spurgo della biancheria . . . . . L. 20 — L. 476 75
In contanti Cent. 80						
al giorno . . . . .	L. 292 —					
Emolumenti (c) . . . . .	L. 476 25	768 25				
	L. 768 25	768 25				
Primo Infermiere			" 1	" 914	25	Oltre l'alloggio.
In contanti L. 1, 20						
al giorno . . . . .	L. 438 —					
Emolumenti (c) . . . . .	L. 476 25	914 25				
	L. 914 25	914 25				
Infermieri			" 4	" 3073	00	
In contanti Cent. 80						
al giorno . . . . .	L. 292 —					
Emolumenti (c) . . . . .	L. 476 25	768 25				
	L. 768 25	768 25				
Capo Infermiera			" 1	" 713	50	Emolumenti come retro (b), oltre l'alloggio.
In contanti L. 1, —						(d)
al giorno . . . . .	L. 365 —					Emolumenti come retro (b) L. 548 50
Emolumenti (b) . . . . .	L. 348 50	713 50				Veste di precella L. 25 — Botta di tela rigata » 25 — Botta di roverso . . . . . » 27 — L. 75 —
	L. 713 50	713 50				da corrispondersi ogni biennio . . . . . L. 57 50 L. 386 —
Infermiere			" 8	" 4548	00	Oltre l'alloggio.
In contanti Cent. 50						(c)
al giorno . . . . .	L. 182 50					Quint. 50,50 legna da fuoco L. 5 51 . . . . . L. 107 05
Emolumenti (d) . . . . .	L. 386 —	568 50				Etel. 7,00 carbone L. 2 37 » 16 59 Kil. 45 olio d'ardere L. 1 20 » 54 — L. 177 64
	L. 568 50	568 50				Uniforme . . . . . » 90 — L. 267 64
Barbiere . . . . .		365 —	" 1	" 365	00	Oltre l'alloggio.
Custode			" 1	" 967	64	
In contanti . . . . .	L. 700 —					
Emolumenti (c) . . . . .	L. 267 64	967 64				
	L. 967 64	967 64				
<b>Totale</b>			<b>N. 38</b>	<b>L. 37584</b>	<b>28</b>	Oltre l'alloggio.

CAPITOLO XV.

Disposizioni transitorie.

ART. 118. Al Consiglio è riservata la facoltà di confermare in ufficio le persone attualmente investite delle cariche analoghe a quelle contemplate in questo Regolamento.

ART. 119. Coloro che avessero acquistato diritto a pensione in conformità degli ordini preesistenti, conservano questo diritto e ne fruiscono al termine di loro carriera, al pari degli altri impiegati stabili, quando vengano confermati e durino in ufficio.

Firmato **GIORGIO BELGIOIOSO, Presidente.**

- » Ing.<sup>o</sup> ALESSANDRO PESTALOZZA.
- » Dott. CARLO TERZI.
- » Dott. ROMOLO GRIFFINI.
- » Avv. BATTISTA GUY.
- » Ing.<sup>o</sup> GIACOMO MAGRETTI.
- » Ing.<sup>o</sup> ANTONIO MAGNI.

## INDICE

CAPITOLO I. — Ammissione dei Ricoverati . . . . .	pag. 3
» II. — Distribuzione dei Ricoverati, loro applicazione ai lavori e disciplina . . . . .	4
» III. — Vitto e Vestito . . . . .	6
» IV. — Consiglio e Presidente . . . . .	ivi
» V. — Ispettore . . . . .	7
» VI. — Economo . . . . .	8
» VII. — Aggiunto-Economo . . . . .	9
» VIII. — Servizio Sanitario . . . . .	10
» IX. — Maestro-Farmacista . . . . .	11
» X. — Rettore e Vice-Rettore Spirituale . . . . .	12
» XI. — Capo-Guardarobiera . . . . .	ivi
» XII. — Salariati ed Inservienti . . . . .	ivi
» XIII. — Infermieri . . . . .	13
» XIV. — Disposizioni generali . . . . .	14
» XV. — Disposizioni transitorie . . . . .	17





